



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



Ordinanza N. 106 / 2018

**DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE AD USO
PUBBLICO DAL 24 DICEMBRE 2018 AL 1 GENNAIO 2019**

IL SINDACO

Premesso che:

- negli ultimi anni anche nel Comune di Casalecchio di Reno, nell'approssimarsi delle feste di capodanno, è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno e altre festività con scoppi di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini e potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica e traumi delle persone e degli animali;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

Considerato pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto ed altri luoghi di pubblico incontro;

Ritenuto opportuno sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art 57 del TULPS;

Visti il D. Lgs 4 aprile 2010 n. 58 "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici" per le parti ancora in vigore, e il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123

“Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;

Visto l'art 7 del Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 68 del 6/11/2008;

Vista la Legge n. 689/1981;

Dato atto che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

Dalle ore 18,00 del 24 dicembre 2018 alle ore del 7,00 del 1 gennaio 2019 è vietato:

- ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici vari nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del TULPS;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui ai DLgs. 58/2010 e 123/2015.

AVVISA

Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500, come previsto dal regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della Legge n. 689/1981.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di Casalecchio di Reno per l'informazione alla cittadinanza e sia trasmesso:

- alla Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno;
- alla Stazione Carabinieri di Borgo Panigale;
- al Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino".

A chiunque spetti, di far rispettare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Prefetto di Bologna, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;
- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dalla sua sottoscrizione.

Casalecchio di Reno, lì 18/12/2018

IL SINDACO
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)